

Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006

I TURNI DI BALLOTTAGGIO PREVISTI PER L'11 E 12 GIUGNO 2006

Domenica 28 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, e **lunedì 29 maggio**, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni del presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana, dei presidenti e dei consigli di 8 province - scheda gialla-, e dei sindaci e dei consigli di 1268 comuni – scheda azzurra - (di cui 26 capoluoghi di provincia).

Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 29 maggio, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci di comuni, si voterà **domenica 11 giugno**, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e **lunedì 12 giugno**, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Comunichiamo, come di consueto, il trattamento spettante ai colleghi chiamati a svolgere funzioni elettorali, ricordando di presentare all'azienda la documentazione attestante l'avvenuta designazione e, successivamente, il certificato firmato dal presidente di seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e **l'orario di chiusura dello stesso.**

Precisiamo che la chiusura del seggio dopo le ore 24.00 (Lunedì) fa considerare, a tutti gli effetti, quel giorno come presenza al seggio:

Sabato 27 maggio (giornata non lavorativa)	Riposo compensativo o, a scelta, retribuzione
Domenica 28 maggio (giornata festiva)	Riposo compensativo (martedì/mercoledì)
Lunedì 29 maggio (giornata lavorativa)	Retribuzione

Il riposo compensativo per la giornata non lavorativa (sabato) deve essere concordato, preventivamente, con l'azienda.

Compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali

	Elezioni Amministrative	Seggio speciale* ulteriore maggiorazione di	Per ogni ulteriore consultazione in contemporanea (fino a 4)
Presidente di seggio	€ 150	€ 90	€ 37
Scrutatori e Segretari di sezione	€ 120	€ 61	€ 25

* (quale che sia il numero delle consultazioni)

Gli importi dovranno essere corrisposti dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato.